

MESSAGGIO NO. 39 /2010

NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Al Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio,
Signori Presidente e Consiglieri,

IN GENERALE

Nei paesi industrializzati e densamente popolati lo smaltimento ecologico dei rifiuti è uno dei presupposti fondamentali di una seria politica per la protezione dell'ambiente. All'inizio del XXI. secolo la Svizzera dispone di buone basi legali e di esaustive normative e ordinanze concernenti la gestione dei rifiuti. Oggi secondo la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) lo smaltimento dei rifiuti compete ai Cantoni. In Ticino l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani (RSU) è gestita dall'azienda cantonale dei rifiuti (ACR) mentre l'organizzazione della raccolta è demandata ai Comuni. Quindi, se per lo smaltimento dei RSU i Comuni non hanno praticamente nessuna voce in capitolo, per la raccolta e i relativi costi, la responsabilità ricade sull'Autorità comunale.

In questo contesto tutti i Comuni che sono confluiti nell'attuale Città di Mendrisio disponevano già di propri regolamenti per smaltimento dei rifiuti, da quello più recente di Mendrisio - aggiornato nel 2008 a seguito dell'aggregazione con Salorino - a quelli degli altri quartieri elaborati tra il 1989 e il 1997. Pure diverse sono le infrastrutture che nel corso degli anni i quartieri hanno realizzato per la raccolta dei rifiuti, come ad esempio l'adozione di contenitori interrati o la messa in funzione di punti di raccolta centralizzati. Con la conclusione della prima fase della nuova aggregazione e conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona (BU N. 46 /2008) il Municipio vuole armonizzare i 6 regolamenti e presentarne uno unico.

Indipendentemente dall'esito della seconda tappa del processo aggregativo nell'elaborazione di questo regolamento sono stati colti degli spunti interessanti e sono stati presi in esame anche i regolamenti dei Comuni coinvolti in questa seconda tappa.

LA NECESSITÀ DI CREARE UNA NUOVA BASE COMUNE

Di fronte a 6 diversi regolamenti si è ritenuto opportuno fare il punto della situazione sfruttando, nel limite del possibile, la direttiva edita nel 2004 dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP dal titolo "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani". L'UFAFP ha elaborato la direttiva in stretta collaborazione con i servizi tecnici cantonali, il commercio al dettaglio, la sorveglianza dei prezzi e diverse associazioni ambientaliste, del riciclaggio, delle consumatrici e dei consumatori, delle Città, così come degli impianti di trattamento dei rifiuti e dei trasportatori. Il suo obiettivo è di facilitare un'applicazione uniforme delle norme di Legge sul finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conforme al principio di causalità pur lasciando un ampio margine d'apprezzamento sull'impostazione delle tasse.



IL FINANZIAMENTO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

La legislazione sulla protezione dell'ambiente non prescrive nessun modello di tassazione vista la necessità di adattare i regolamenti sulle tasse alle condizioni locali e di permettere che gli stessi siano adottati secondo i principi democratici. Per queste ragioni il Consiglio Federale e il Parlamento hanno rinunciato a stabilire in modo dettagliato e vincolante in un'ordinanza i criteri per la determinazione delle tasse.

A livello Cantonale l'istituzione di una tassa in applicazione al principio di causalità (tassa sul sacco) è stata bocciata dal Gran Consiglio nell'ottobre del 2001. In generale l'istituzione a livello cantonale di tasse conformi al principio di causalità ha incontrato e incontra tuttora forti resistenze. Una nuova tassa quindi che non incontra l'unanimità di vedute: a Salorino è stata bocciata in votazione popolare nel 1997, così come proposte simili sono state respinte a vari livelli in altri Comuni del Mendrisiotto.

Anche la Direttiva dell'UFAPF menziona che *"Il prelevamento di una nuova tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti, per esempio la tassa sul sacco, impone un coordinamento delle tariffe a livello regionale: per evitare il cosiddetto turismo dei rifiuti, il modello andrebbe introdotto contemporaneamente con tariffe uguali in una regione la più estesa possibile"*.

Sulla base di queste ed altre considerazioni, il Municipio ha ritenuto di non modificare il sistema di finanziamento sin qui adottato in tutti i quartieri, pur essendo pronto a modificare l'attuale struttura al momento dell'introduzione di un modello di finanziamento uniforme a livello cantonale o regionale.

Evidentemente l'ottimizzazione dell'impatto ambientale e il contenimento dei costi rappresentano un obiettivo irrinunciabile e perseguibile tramite un'ottimizzazione dei servizi di raccolta e l'incentivazione al contenimento della produzione di rifiuti e delle raccolte separate. Ottimizzazioni e incentivazioni che permettono di ottenere una migliore efficienza ed efficacia anche senza l'introduzione di una tassa sul sacco che di per sé è uno strumento e non un obiettivo.

Il nuovo Regolamento e le nuove infrastrutture in fase di realizzazione sul territorio cittadino non precludono tuttavia un'eventuale futura introduzione a livello cantonale o regionale della tassa sul sacco o di altre soluzioni miste.

LA STRUTTURA DEL NUOVO REGOLAMENTO E LE PRINCIPALI NOVITÀ

Introduzione

Sulla base del modello di Regolamento contenuto nella direttiva federale, sulla base dei Regolamenti dei singoli quartieri aggregati e con un occhio attento anche a quelli dei Comuni compresi nella seconda fase aggregativa, è stato elaborato il progetto di Regolamento oggetto di questo Messaggio. Il Regolamento, così come proposto, prevede un primo capitolo con le *disposizioni generali*, seguito da uno *sull'organizzazione della raccolta*, da uno *sulle tasse di utilizzazione*, per terminare con quello *sulle norme esecutive e finali*.



Per quanto attiene alla parte introduttiva del Regolamento si è optato per un elenco di tutte le basi legali, elenco ben nutrito sia per le norme federali, che per quelle cantonali e comunali. Elenco che illustra la complessità della problematica legata ad un corretto smaltimento dei rifiuti.

Le principali novità

Rispetto alle situazioni precedenti sono state introdotte alcune novità tra cui segnaliamo l'inserimento di un obiettivo esplicito per quanto riguarda il grado di copertura dei costi generati dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. In funzione anche della verifica di questo obiettivo si prevede l'introduzione di una contabilità analitica che renda più trasparente la struttura dei costi per le varie tipologie di attività e di rifiuto. Nella stesura del nuovo testo si è tenuto conto della progressiva introduzione dei contenitori interrati ed è prevista la possibilità di prelevare una tassa per la raccolta degli scarti vegetali.

Qui di seguito sono illustrati e commentati gli articoli di maggior rilievo.

Capitolo I – Disposizioni generali

In questo primo capitolo oltre a stabilire con l'**art. 1** il campo di applicazione, le competenze e le definizioni si è ritenuto opportuno dedicare l'**art. 2** alla descrizione di quei principi generali, che devono guidare il Municipio in questo settore, mettendo in evidenza l'importanza anzitutto di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e poi di ottimizzare le filiere per il loro riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento. Con l'**art. 3** vengono stabilite le competenze del Municipio, che tra l'altro può affidare l'attuazione di compiti a terzi, può calibrare l'applicazione delle norme ed emanare direttive per contenere la produzione di rifiuti, ad esempio nel caso di manifestazioni organizzate sul proprio territorio.

Grazie all'**art. 4** vengono elencate le definizioni delle diverse tipologie di rifiuti: rifiuti urbani, rifiuti aziendali e rifiuti speciali.

I compiti della Città sono descritti nell'**art. 5** iniziando con i principi generali che devono indirizzare una gestione dei rifiuti che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità. Si sottolinea anche la necessità che lo smaltimento dei rifiuti avvenga in maniera rispettosa dell'ambiente, della salute, del decoro cittadino. In questo sforzo, oltre alla popolazione e alle autorità, è importante coinvolgere anche i diversi settori economici.

Come indicato nell'introduzione del Messaggio, il Municipio non intende entrare nel merito dell'eventuale adozione della tassa sul sacco. Nell'**art. 5 cpv. 3** viene invece esplicitato l'obiettivo a medio termine per quanto attiene al tasso di copertura dei costi generati dalla gestione e dallo smaltimento dei rifiuti. Il tasso di copertura evidentemente non può eccedere il 100% e non dovrebbe risultare inferiore al 60%. L'obiettivo del Municipio è quello di raggiungere nel medio termine un grado di copertura dei costi dell'80%.

Nella statistica pubblicata dal Cantone, relativa al 2007, per Mendrisio veniva data una copertura del 60%, e nel Messaggio municipale N. 101 /2007 per l'aggiornamento del Regolamento a seguito dell'aggregazione con Salorino veniva indicato un valore che sfiorava il 65%. Differenze spiegabili anche con una diversa computazione delle singole voci di spesa.

Per raggiungere una migliore trasparenza e per ridurre le incertezze nel calcolo dei costi computabili si propone l'adozione di un piano contabile più analitico, come indicato nella direttiva federale (*vedi esempio di contabilità analitica allegato¹*).

¹ Vedi allegato B



Piano contabile che dovrebbe avere questo schema generale:

Spese generali

- Informazione (*locandine, manifestazioni, ecc.*)
- Amministrazione (*UTC, personale, ecc.*)

Logistica

- Punti di raccolta centrale (*ecocentro*)
- Raccolta e trasporto rifiuti (*contenitori interrati*)
 - . Rifiuti domestici (*Cat. A_n, B_n*)
 - . Rifiuti vegetali (*Cat. C_n*)
 - . Carta/cartone
 - . Metalli
 - . Vetro
 - . Rifiuti smaltiti abusivamente

Riciclaggio e trattamento rifiuti

- . Rifiuti domestici (*Cat. A_n, B_n*)
- . Rifiuti vegetali (*Cat. C_n*)
- . Carta/cartone
- . Rifiuti speciali
- . Rifiuti smaltiti abusivamente

Una simile impostazione dovrebbe permettere di monitorare la struttura e l'evoluzione dei costi per i vari tipi di rifiuti e per le diverse fasi di raccolta e di trattamento, struttura piuttosto diversificata e complessa (vedi tabella provvisoria censimento rifiuti 2009²). Questo sistema permette inoltre un miglior confronto (*Benchmarking*) con altre realtà e con i parametri di riferimento indicati nella direttiva (ad esempio Kg/abitante, Fr./abitante, Fr./tonnellata, ecc.) e consente di individuare dei possibili margini di miglioramento e di ottimizzazione. Una migliore sistematica nella contabilizzazione delle voci migliora anche il coordinamento con le voci di Piano finanziario e la valutazione di futuri investimenti che dovessero rendersi necessari in questo settore per armonizzare i servizi e le infrastrutture messe a disposizione della popolazione nei diversi quartieri.

L'**art. 5** viene completato con una serie di compiti che riguardano l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione, senza dimenticare la pulizia del territorio e degli spazi pubblici. Si sottolinea l'importanza per la Città di promuovere una gestione ottimale degli scarti vegetali a partire dal compostaggio individuale, questo anche alla luce della nuova struttura del territorio cittadino che comporta maggiori spazi extraurbani verdi. Si tratta di una tematica emersa anche nell'ambito dei colloqui bilaterali con i Comuni coinvolti nella seconda fase del processo aggregativo.

I doveri dei detentori dei rifiuti e degli utenti sono elencati nell'**art. 6** sottolineando l'importanza di evitare degli smaltimenti illegali nelle canalizzazioni, l'incenerimento abusivo o la loro dispersione nel territorio. I detentori dei rifiuti sono poi chiamati a fornire tutte le necessarie informazioni sulle quantità e le modalità di smaltimento dei rifiuti.

² Vedi allegato C



Capitolo II – Organizzazione della raccolta

I primi quattro capoversi dell'**art. 7** concedono la facoltà al Municipio di calibrare il servizio di raccolta allo scopo di evitare costi eccessivi. Sono poi stati inseriti tre capoversi per regolare gli aspetti legati alla progressiva diffusione sul territorio dei nuovi contenitori interrati. In particolare viene data la facoltà al Municipio di determinare le ubicazioni e i bacini d'utenza dei nuovi contenitori. La Città si assume i costi di posa, pulizia e manutenzione dei contenitori interrati di uso pubblico. Nel caso di contenitori installati autonomamente da privati, il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta qualora siano sottoutilizzati o in alternativa di poter aumentare la tariffa per compensare i maggiori costi di raccolta indotti da un riempimento insufficiente. L'ultimo capoverso permette al Municipio di regolamentare le modalità di gestione delle raccolte separate.

L'**art. 8** riguarda il tema degli scarti vegetali, degli scarti da cucina e delle biomasse, un tema che sta assumendo sempre maggiore rilievo a causa delle modifiche del territorio e delle abitudini che generano quantitativi rilevanti di scarti che hanno un potenziale di valorizzazione interessante.

Infine, per evitare il deposito indiscriminato di rifiuti da fuori comprensorio con l'**art. 9** si stabiliscono le basi che regolano l'accesso e l'uso delle infrastrutture cittadine, al fine di evitare un indebito sovraccarico di rifiuti soprattutto nei punti di raccolta ubicati sulle vie di transito.

L'**art. 10** che riguarda gli imballaggi, i contenitori e l'esposizione dei rifiuti è stato aggiornato e completato in funzione dei nuovi contenitori interrati. Il Municipio potrà chiedere ove necessario per il volume di rifiuti prodotti non solo la posa dei cassonetti, ma anche la posa dei contenitori interrati. Questo sia per soddisfare i bisogni di una nuova edificazione, ma anche per coprire le necessità del comparto circostante.

Per evitare problemi ambientali e la messa a carico della comunità di costi di smaltimento non dovuti, l'**art. 11** elenca una serie di rifiuti particolari che debbono seguire le vie previste da regolamentazioni particolari e che possono e devono essere riconsegnati direttamente ai rivenditori specializzati. Questo anche per evitare costi superflui e per non intasare indebitamente i punti di raccolta. In ogni caso, l'utente dispone di ampie possibilità per informarsi sul corretto smaltimento dei suoi rifiuti, soprattutto nel caso di utenti professionali o semiprofessionali. Per le economie domestiche verranno come in passato organizzate delle raccolte itineranti congiuntamente con l'ACR per la raccolta dei piccoli quantitativi di rifiuti speciali come specificato all'**art. 12**.

Capitolo III – Tasse di utilizzazione

L'**art. 13** definisce delle categorie di utenti e stabilisce le rispettive "forchette" tariffarie entro cui il Municipio può fissare la tassa per raggiungere gli obiettivi di copertura dei costi definiti nell'art. 5 cpv. 3. La struttura e l'impostazione di questo articolo ricalca fundamentalmente il precedente regolamento di Mendrisio, quartiere che presenta la maggiore diversificazione di utenze legate al commercio, all'industria e all'artigianato.



È stato ritenuto necessario affinare la suddivisione nelle diverse descrizioni e introdurre una nuova categoria per permettere l'eventuale riscossione di tasse sulla raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse, differenziate tra ambito domestico e ambito artigianale o industriale e professionale. È stata pure specificata la possibilità di determinare di caso in caso le tasse nei casi speciali non assimilabili alle usuali categorie. Infine è stata introdotta una nuova categoria per le società di sede che producono per loro stessa natura una ridotta quantità di rifiuti.

Nella tabella comparativa allegata sono indicate per i diversi quartieri e le principali categorie, gli importi minimi e massimi e l'ultimo valore effettivamente applicato, secondo lo schema seguente³.

<i>Esempio</i>	Quartiere 1		
	min	<i>Applicato</i>	max
Categoria A	10.--	50.--	100.--

Parallelamente alla preparazione del Regolamento e all'impostazione delle relative ordinanze è iniziata la fase di elaborazione dei dati necessari per il censimento cantonale dei rifiuti 2009. Su questi dati sono state fatte delle simulazioni preliminari, da cui si può constatare come pur mantenendo le tasse sui livelli medi attuali, sia possibile un miglioramento del tasso di copertura, in particolare grazie alla riduzione delle tariffe di smaltimento dell'ACR⁴.

Questo miglioramento risulta però attenuato nel caso in cui vengano presi in considerazione i maggiori costi per le infrastrutture per raccolta (contenitori interrati, ecocentro, punti centralizzati) e per la gestione della raccolta rifiuti. In questa fase intermedia di passaggio dai sistemi di raccolta tradizionali ai sistemi interrati non è ancora possibile sfruttare appieno il potenziale di razionalizzazione nella raccolta.

Nel cpv. 4 relativo alle economie domestiche è stata mantenuta l'esenzione per le persone esenti dal pagamento dell'imposta cantonale, esenzione già prevista con formulazioni diverse in diversi quartieri. Per il settore del commercio, artigianato e industria è stata aggiunta la posta relativa alle società di sede per poter fissare una tassa più commisurata alla loro ridotta produzione di rifiuti rispetto alle altre attività assimilabili con cui venivano sin qui parificate. Sempre in questo capoverso il Municipio ha deciso d'inserire la possibilità di poter eventualmente prelevare una tassa per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali. Infine è prevista una posizione speciale per poter determinare di volta in volta delle tasse nel caso di attività difficilmente classificabili nelle categorie ordinarie.

In coda all'art. 13, nel cpv. 5 è stata inserita la possibilità di ridurre la tassa annua nei casi motivati come ad esempio delle interruzioni di attività prolungate. Con il cpv. 6 è stata inserita la possibilità di ridurre le tasse per lo smaltimento rifiuti in funzione degli indennizzi riconosciuti dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti per i disagi imputabili alla presenza sul territorio della discarica della Valle della Motta.

³ Vedi allegato D

⁴ Vedi allegato E



Capitolo IV – Norme esecutive e finali

In questo capitolo, oltre a stabilire le usuali norme esecutive, si specifica che per stabilire le modalità di applicazione del presente Regolamento, il Municipio vista la vastità della materia e delle casistiche verosimilmente procederà all'emanazione di diverse ordinanze specifiche. Una prima ordinanza sarà necessaria per disciplinare i dettagli relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e alle rispettive tariffe, una seconda per regolare quelli relativi alla gestione dei rifiuti riciclabili e al funzionamento dell'ecocentro. Come accennato nel testo si prevede anche un'ordinanza apposita per la gestione dei rifiuti vegetali e le biomasse e l'aggiornamento di quella sullo smaltimento delle carcasse animali, smaltimento che avviene su base regionale in collaborazione con diversi Comuni della regione.

Concludono il Regolamento le consuete norme amministrative, tra cui l'abrogazione dei vecchi Regolamenti e la norma che prevede l'entrata in vigore retroattiva.

CONSEGUENZE SUL PIANO FINANZIARIO E SUI COSTI DI GESTIONE E DEL PERSONALE

In funzione delle indicazioni del Regolamento e dell'adozione delle relative ordinanze, il Preventivo 2010 non dovrebbe subire variazioni determinanti.

A partire dal Preventivo 2011 le diverse voci contabili del capitolo smaltimento (anziché eliminazione) rifiuti + ecocentro saranno suddivise in maniera coerente con quanto proposto nel Regolamento.

Fatte queste premesse confidiamo nell'approvazione di codesto On.do Consiglio.

Ci teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di

RISOLVERE

- 1. È approvato il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale.**
- 2. Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2010.**

Il Messaggio viene demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.



Con osservanza.

Per la Municipalità:

Il Sindaco:
Lic.oec.HSG C.Croci

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Allegato:

- A Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
- B Esempio contabilità
- C Censimento provvisorio rifiuti 2009
- D Raffronto tasse precedenti regolamenti
- E Proiezione conto di copertura dei costi



Allegato A
Regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione	pag. 4
Art. 2	Principi	pag. 4
Art. 3	Competenze	pag. 4
Art. 4	Categorie di rifiuti, definizioni	pag. 5
Art. 5	Compiti della Città	pag. 5
Art. 6	Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti	pag. 6
Art. 7	Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate	pag. 6
Art. 8	Scarti vegetali e biomasse	pag. 7
Art. 9	Utenti autorizzati	pag. 7
Art. 10	Imballaggi, contenitori e esposizione	pag. 8
Art. 11	Rifiuti esclusi dalla raccolta	pag. 8
Art. 12	Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale	pag. 9
Art. 13	Prelievo delle tasse	pag. 9
Art. 14	Esigibilità	pag. 11
Art. 15	Rimedi giuridici	pag. 11
Art. 16	Provvedimenti e misure d'esecuzione	pag. 11
Art. 17	Sospensione del servizio	pag. 12
Art. 18	Disposizioni penali, multe	pag. 12
Art. 19	Abrogazioni ed entrata in vigore	pag. 12

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MENDRISIO,

richiamate:

le norme federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR-RPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005;
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi delle bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 3 febbraio 1993 (OERA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- la Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

le norme cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione dell'ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- le Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- il regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

le norme comunali:

- Il preambolo del Regolamento comunale di Mendrisio approvato dal Consiglio comunale in data 16 novembre 2009 e segnatamente l'art. 115 Tutela dell'ambiente nonché gli articoli da 126 a 129 del titolo Regolamenti, ordinanze, convenzioni, tasse e indennità.

ed ogni altra norma o direttiva applicabile in materia,

DECRETA:**CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Campo di
applicazione**

- 1) Il presente regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio della Città di Mendrisio.
- 2) Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio cittadino.

Art. 2**Principi**

- 1) La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- 2) Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 3) Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3**Competenze**

- 1) La Città organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2) L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- 3) Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- 4) In casi particolari o per determinati comprensori e quartieri il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
- 5) Il Municipio può emanare delle direttive o delle ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Art. 4
Categorie di
rifiuti,
definizioni

- 1) Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici. Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:
 - a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale.
- 2) Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito **rifiuti aziendali**) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- 3) Sono **rifiuti speciali** i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

Art. 5
Compiti
della Città

- 1) La Città organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
- 2) Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 3) Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale. Nel medio termine viene perseguito l'obiettivo di una copertura dei costi dell'80%, fermo restando il limite inferiore del 60% e quello superiore del 100%.
- 4) Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- 5) Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
- 6) Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
- 7) Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6

Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

- 1) I **rifiuti domestici** e i **rifiuti ingombranti** domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dalla Città e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- 2) Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i **rifiuti raccolti separatamente** vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
- 3) Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'azienda autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
- 4) I **rifiuti aziendali** devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
- 5) In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore in grado di evacuare idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (Art. 13).
- 6) È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
- 7) Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
- 8) Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7

Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- 1) Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi quartieri e comprensori. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

- 2) Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
- 3) Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
- 4) In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
- 5) Nelle zone munite di contenitori interrati o tramite punti centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
- 6) Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati installati autonomamente da privati il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta nel caso in cui siano sottoutilizzati o di applicare delle tariffe di raccolta particolari calcolate in funzione della copertura dei costi.
- 7) Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 8
Scarti
vegetali e
biomasse

- 1) I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
- 2) Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9
Utenti
autorizzati

- 1) Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dalla Città possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nella Città e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Mendrisio e autorizzate a far capo a questi servizi.

- 2) I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio della Città non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

Art. 10

Imballaggi, contenitori e esposizione

- 1) I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzati.
- 2) Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3) Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Se il volume dei rifiuti è sufficientemente importante oppure se occorre soddisfare anche un fabbisogno residuo del comparto, il Municipio può ordinare la posa di contenitori interrati.
- 4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 11

Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1) I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
 - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
 - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
 - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
 - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
 - i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
 - tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
 - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
 - le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - le gomme e i pneumatici;
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;

- le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- 2) In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi della Città.

Art. 12

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

- 1) I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
- 2) Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.
- 3) Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

CAPITOLO III

TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 13

Prelievo delle tasse

- 1) Per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa annuale.
- 2) La tassa minima annuale di base è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno dei rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente nei casi di cui all'art. 7.4.
- 3) Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nella Città di Mendrisio e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nella Città.
- 4) **A) Economie domestiche**
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa annua entro i seguenti limiti:
 - A.1) Economie domestiche
 - a) persone esenti dal pagamento dell'imposta cantonale esenzione
 - b) persona sola min. Fr. 50.-- / max Fr. 200.--
 - c) 2 o più persone min. Fr. 85.-- / max Fr. 350.--
 - A.2) Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati
 - a) persona sola min. Fr. 50.-- / max Fr. 200.--
 - b) 2 o più persone min. Fr. 85.-- / max Fr. 350.--

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.

B) Commercio, artigianato e industria

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa annua entro i seguenti limiti:

B.1) Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:

la tassa annua viene calcolata sulla base dell'effettivo peso o volume dei rifiuti consegnati, tenuto pure conto dei tempi di carico, trasporto ed eventuali difficoltà inerenti la loro raccolta e secondo il seguente criterio:

- tassa annua minima di base min. Fr. 180.-- / max Fr. 1'200.--
- per ogni volumetria corrispondente a un contenitore da 800 litri ritenuta una vuotatura settimanale, tassa annua min. Fr. 1'200.-- / max Fr. 3'500.--

B.2) Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:

La tassa annua viene calcolata sulla base dell'effettivo peso o volume dei rifiuti consegnati, tenuto pure conto dei tempi di carico, trasporto ed eventuali difficoltà inerenti la loro raccolta e secondo il seguente criterio:

- tassa annua minima di base min. Fr. 300.-- / max Fr. 1'200.--
- per ogni volumetria corrispondente a un contenitore da 800 litri ritenuta una vuotatura settimanale, tassa annua min. Fr. 1'200.-- / max Fr. 3'500.--

B.3) Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:

La tassa annua viene calcolata sulla base dell'effettivo peso o volume dei rifiuti consegnati, tenuto pure conto dei tempi di carico, trasporto ed eventuali difficoltà inerenti la loro raccolta e secondo il seguente criterio:

- tassa annua minima di base min. Fr. 360.-- / max Fr. 1'500.--
- per ogni volumetria corrispondente a un contenitore da 800 litri ritenuta una vuotatura settimanale, tassa annua min. Fr. 1'200.-- / max Fr. 4'000.--

B.4) Società di sede senza un'attività effettiva:

Tassa annua min. Fr. 100.-- / max Fr. 200.--

C) Scarti vegetali, scarti da cucina e biomasse

Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa di smaltimento e/o raccolta entro i seguenti limiti:

C.1) scarti vegetali o altre biomasse prodotte direttamente dalle economie domestiche:

- in sacchi da 100 lt fino a un massimo di Fr. 50.--
- in sacchi da 180 lt fino a un massimo di Fr. 100.--
- quantitativi superiori fino a un massimo di Fr./q 500.--

C.2) scarti vegetali o altre biomasse prodotte in ambito artigianale, professionale o industriale:

- in sacchi da 100 lt fino a un massimo di Fr. 100.--
- in sacchi da 180 lt fino a un massimo di Fr. 200.--
- fino a un massimo di Fr./q 1'000.--.

D) Per altre categorie, attività e nei casi speciali che non possono essere ragionevolmente trovare un equivalente nelle categorie B1, B2, B3, B4, C1 e C2:

- il Municipio ha la facoltà di determinare di volta in volta l'ammontare della tassa in funzione dei costi di raccolta e smaltimento generati.

- 5) La tassa è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa annua viene prelevata pro rata temporis, proporzionalmente ai mesi di domicilio/attività/ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.
- 6) In funzione degli indennizzi speciali dovuti a singoli quartieri per i disagi causati dalla presenza della discarica della Valle della Motta dell'Azienda cantonale dei rifiuti, le tasse di cui sopra possono essere ridotte a dipendenza all'indennizzo accordato.

Art. 14
Esigibilità

- 1) La tassa viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
- 2) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 15
Rimedi
giuridici

- 1) Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.
- 2) Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO IV
NORME ESECUTIVE E FINALI

Art. 16
Provvedimenti
e misure
d'esecuzione

- 1) Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
 - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
 - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
 - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
 - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
 - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
 - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'ecocentro;
 - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
 - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. B) LOC e 24 RALOC e 51.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.

- 3) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 4) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 5) Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 17
Sospensione
del servizio

- 1) I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 18
Disposizioni
penali, multe

- 1) Qualsiasi contravvenzione al presente regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa da un minimo di Fr. 50.-- fino a un massimo di Fr. 10'000.-- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 30 giugno 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
- 2) Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione stessa.

Art. 19
Abrogazioni
ed entrata in
vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2010.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
Quartiere di Mendrisio: Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 febbraio 2008;
Quartiere di Arzo: Regolamento per la raccolta dei rifiuti e relative tariffe del 1° gennaio 1995;
Quartiere di Capolago: Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1° gennaio 1993;
Quartiere di Genestrerio: Regolamento per il servizio di raccolta rifiuti del 14 dicembre 1989;
Quartiere di Rancate: Regolamento comunale raccolta e eliminazione rifiuti domestici del 1° gennaio 1997;
Quartiere di Tremona: Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 1° gennaio 1993.

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Maurizio Sala

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M. Demenga

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il



Allegato B
Esempio contabilità

8. Introduzione del finanziamento conforme al principio di causalità

8.1 Coordinamento regionale dei modelli di finanziamento

Il prelevamento di una nuova tassa proporzionale alla quantità dei rifiuti, per esempio la tassa sul sacco, impone un coordinamento delle tariffe a livello regionale: **per evitare il cosiddetto "turismo dei rifiuti", il modello di finanziamento andrebbe introdotto contemporaneamente con tariffe uguali in una regione la più estesa possibile (cfr. capitolo 2.2).** Così facendo aumenta il consenso della popolazione a favore del nuovo modello di finanziamento. Nell'Allegato 5 è riportata una lista di controllo per la stesura di un regolamento dei rifiuti per un consorzio intercomunale.

8.2 Coinvolgimento delle cerchie interessate nell'elaborazione del modello di finanziamento

Un nuovo modello di finanziamento può dare i risultati auspicati solo se è stato elaborato d'intesa con le cerchie interessate (Comuni, aziende, consorzi intercomunali, ecc.). Specialmente l'introduzione della tassa sul sacco dovrebbe basarsi su un ampio consenso della popolazione.

8.3 Ottimizzazione ecologica ed economica dello smaltimento dei rifiuti urbani

L'introduzione di un nuovo modello di finanziamento dovrebbe essere accompagnata da un'ottimizzazione economica ed ecologica dello smaltimento dei rifiuti urbani. Per la verifica dell'economicità dello smaltimento dei rifiuti urbani e per individuare possibilità di risparmio sono utili i metodi del Benchmarking (cfr. capitolo 2.1 e Allegato 1) e della contabilità analitica. Mediante il bando di concorso pubblico per il trasporto e l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta e di trasporto (per esempio percorsi e frequenza delle raccolte, ecc.) si aprono spesso possibilità di risparmio. La creazione di una "regione di smaltimento dei rifiuti" mediante il raggruppamento con altri Comuni, consente inoltre di sfruttare meglio possibili sinergie.

8.4 Contabilità analitica

Con il confronto dei costi e delle prestazioni nell'ambito della contabilità analitica il Comune può analizzare secondo criteri d'economia aziendale la propria prestazione per lo smaltimento dei rifiuti. La contabilità deve considerare tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni, dei gestori di impianti di smaltimento o dei trasportatori. Essa costituisce anche un efficiente strumento di controllo dei costi. Il modello di finanziamento conforme al principio di causalità migliora inoltre la trasparenza per gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti. Un esempio di contabilità analitica è illustrato nella figura 8.1.

Esempio di contabilità analitica di un Comune (cap. 8.4)

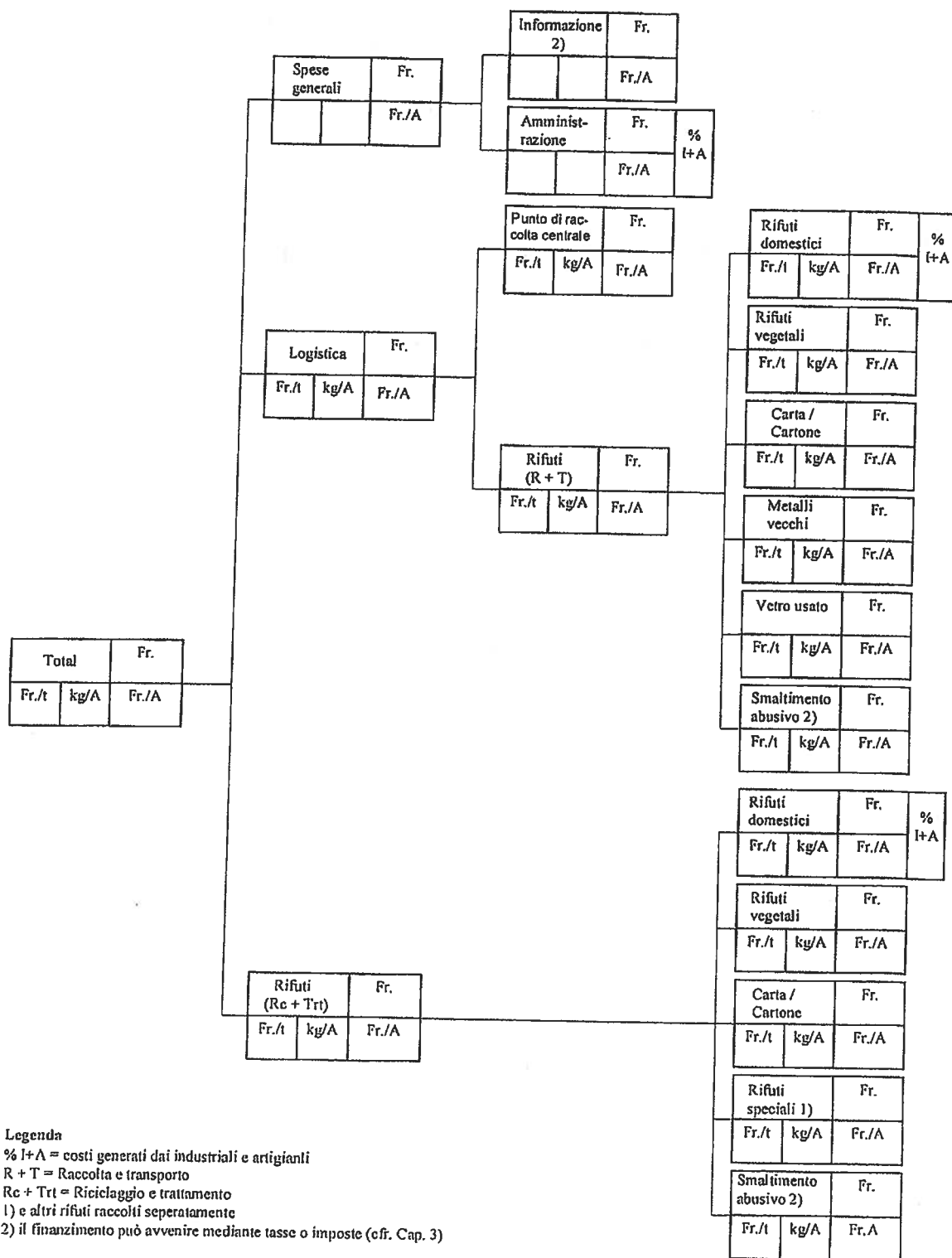


Figura 8.1

Esempio di contabilità analitica di un Comune



Allegato C
Censimento provvisorio rifiuti 2009

SERVIZIO DEPONIA ED ELIMINAZIONE RIFIUTI 2009 - MENDRISIO

Quantitativi consegnati - costi senza servizio di raccolta - IVA compresa

Deponia ed eliminazione	Genn.	Febb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Totale ton./pz.	Peso tonn.	Tar.deponia fr./ton.	Costo totale fr.
Rifiuti dom., indust. e commerc.	D 199.08	194.99	217.11	370.26	358.58	359.80	331.70	317.52	386.05	357.09	346.57	359.46	3'798.21		280.00	1'063'498.80
Rifiuti da scopatrice	D 9.80	7.98	10.48	10.28	5.60	7.28	10.68	5.66	13.08	7.74	5.36	6.62	100.56		280.00	28'156.80
Rifiuti ingombranti	D 5.42	10.75	26.30	20.33	33.65	19.60	15.52	15.80	25.81	25.89	11.93	13.06	224.06		300.00	67'218.00
Ingombranti ferrosi (Puricelli)	R												-			0.00
Legname (Puricelli)	R 48.40	51.30	63.60	147.10	143.40	166.70	138.70	121.40	176.30	241.40	124.80	71.00	1'494.10		13.00	19'423.30
Vetro Puricelli	R 58.00	63.80		101.70	62.00	163.80	118.70	115.40	221.10	168.60	144.30	614.70	1'832.10		2.50	4'580.25
Vetro Valchisa	R			66.66		30.51		7.40	13.90			80.40	198.87		47.00	9'346.89
Vetro Valle della Motta	R												15.88			0.00
Carta/Cartone Fratelli Maffi	R 45.52	38.58	30.78	31.88	43.32	43.36	44.54	38.40	31.68	57.96	55.72	36.02	497.76			48'145.35
Carta/Cartone Puricelli	R			130.10	5.49	155.40	227.56	81.09	157.20	185.34	193.20	224.23	1'359.61		13.00	17'674.93
Comcarta ristoro		33.76			31.08	30.82	22.44	31.36		63.30			212.76		30.00	-7'345.20
Verde da privato	R 31.50	243.60	339.00	258.20	223.00	240.00	311.20	163.40	194.30	458.00	472.80	503.00	3'438.00			85'688.10
Verde dal Comune	R 118.50	265.50	870.70	1'014.00	691.80	808.00	1'093.00	473.56	534.00	764.40	1'119.94	358.00	8'111.40			154'000.00
Vestiti	R												-	22.80		0.00
Vetro ristoro	R												-			-30'976.90
PET (sacchi)	R												-	31.60		0.00
Sagex (sacchi)	R 52.00	44.00	50.00		71.00	52.00		49.00		54.00	58.00		430.00	2.58		0.00
AL + FE	R		25.40		38.70	5.50	9.80	21.90	34.80	52.30	10.30	23.60	222.30		7.00	-2'052.25
Olii da ristoranti (Roga)	R												-			0.00
Olii punti di raccolta	S		1.88			1.58				1.68			5.14		150.00	771.00
Rifiuti speciali (ACR)	S												7.69		400.00	3'074.40
Pile + batterie + accumulatori	S												1.40			0.00
Apparecchi elettrici	S												-			0.00
Pneumatici (pz.)	S					40.00		21.00		77.00	58.00		196.00			0.00

D = deponia / **R** = riciclabili / **S** = speciali

Mendrisio,



Allegato D
Raffronto tasse precedenti regolamenti

ASSE RACCOLTA RIFIUTI - TABELLA COMPARATIVA

tipo rifiuti	NUOVO						Mendrisio			Arzo			Capolago			Genestrerio			Rancate			Tremona		
	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max	min	eff.	max
omestici (esenti imp. cant.)		esente																						
omestici (AVS + complem.)														esente										
omestici (1 persona)	50		200	50	70	100	80	100	160	160	160	30	60	60										
omestici (+ persone)	85		350	85	110	170	160	200	320	320	320	100	200	200										
piccoli commerci	180		1200	180	245-450	500	300	375	600	600	600													
attività a domicilio (sz dipend)																								
società di sede (sz attività)	100		200																					
industriali	360		1500	360	550	720	1000	750	2000	2000	2000	200	1300	2000										
assonetti suppl	1200		4000	1200	1650	2400	800	1000	1600	1600	1600													
base di vacanza	50		350	50	70-110	170						120	240	240										
antenne												20	40	40										
aziende agricole piccole							300	375	600	600	600													
aziende agricole grandi							600	750	1200	1200	1200													
ristoranti	300		1200	300	345	600	600	750	1200	1200	1200													
	300		1200	300	345	600	300	750	600	600	600			15 x posto a sedere	1500									
bar	300		1200	300	345	600								3500										
berghini	360		1500	300	345	600	1000	1250	2000	2000	2000													
supermercati	300		1200	300	345	600	600	750	1200	1200	1200													
artigiani e artigiani				180	245	500	600	750	1200	1200	1200													
piccoli negozi	360		1500	360	550	720	1000	1250	2000	2000	2000													
base per anziani					3300									3500										
FS					345									2000										
ospedale																								
MG														6000										
banca e Posta	360		1500	360	550	720	300	375	600	600	600													
ogni 800 litri (industria)	1200		3500	1200	1650	2400								1000										
carti vegetali economie dom	50		100																					
carti vegetali professionale	100		1000																					



Allegato E
Proiezione conto di copertura dei costi

11.03.2010

21:30

	costi 2009	costi 2010 *)	costi 2009 costi 2010 *)
costo smaltimento (tonn. come 2009)	2'076'768.00	1'719'322.00	2'076'768.00 1'719'322.00
costi utc come da preventivo 2010	133'000.00	133'000.00	
Costo totale	2'209'768.00	1'852'322.00	2'076'768.00 1'719'322.00
incasso 2009	1'298'100.00	1'298'100.00	1'298'100.00 1'298'100.00
tasso di copertura in %	58.74	70.08	62.51 75.50

*) nel 2010 diminuzione tariffa ACR da 280 a 188.30 Fr./t

con costi UTC

copertura %	costo	senza costi UTC copertura % costo
100	1'852'322.00	100 1'719'322.00
95	1'759'705.90	95 1'633'355.90
90	1'667'089.80	90 1'547'389.80
85	1'574'473.70	85 1'461'423.70
80	1'481'857.60	80 1'375'457.60 <i>per portare la copertura</i>
75	1'389'241.50 <i>per portare la copertura</i>	75 1'289'491.50 <i>dal 75% al 90% + 20%</i>
70	1'296'625.40 <i>dal 70% al 90% + 28%</i>	70 1'203'525.40
65	1'204'009.30	65 1'117'559.30
60	1'111'393.20	60 1'031'593.20
55	1'018'777.10	55 945'627.10
50	926'161.00	50 859'661.00
45	833'544.90	45 773'694.90
40	740'928.80	40 687'728.80
35	648'312.70	35 601'762.70
30	555'696.60	30 515'796.60
25	463'080.50	25 429'830.50
20	370'464.40	20 343'864.40
15	277'848.30	15 257'898.30
10	185'232.20	10 171'932.20
5	92'616.10	5 85'966.10
0	0.00	0 0.00